



FERRUCCIO AULETTA

**«Sanzioni pecuniarie civili»: la *Banca dati pubblica* e le sentenze di un anno.  
Un'analisi empirica (con la speciale lente del processo)\***

Il contributo condensa i risultati dell'analisi empirica degli indirizzi giurisprudenziali in materia di sanzioni pecuniarie civili ex d.lgs. n. 7/2016, compiuta avvalendosi della Banca dati pubblica della giurisprudenza di merito.

The contribution summarizes the results of the empirical analysis of case law on civil financial penalties under Legislative Decree No. 7/2016, carried out by using the public database of lower court's jurisprudence.

Sommario: 1. Oggetto e criteri dell'indagine – 2. Dati essenziali aggregati – 3. Profili emergenti e logica specialmente processuale dell'analisi ulteriore – 4. Fattispecie costitutiva dell'obbligazione sanzionatoria ed esercizio dei poteri giudiziali di applicazione – 5. Sistema giurisprudenziale del processo (nei gradi di merito) per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili: osservazioni e suggestioni da istituti di confine – 6. Officiosità del potere sanzionatorio ed essenzialità del contraddittorio con le parti – 7. Disciplina peculiare della contumacia

**1. Oggetto e criteri dell'indagine**

Un'indagine empirica che fosse depurata in buona sostanza dei temi di stretto diritto intertemporale, largamente caratterizzanti la produzione giudiziaria all'esordio del vigore del d.lgs. n. 7/2016 (la cui vigenza muove esattamente dal 6 febbraio 2016), non potrebbe mancare nel quadro di una seria rappresentazione del fenomeno dell'ibridazione sanzionatoria del nostro ordinamento domestico; ibridazione decisamente promossa con l'«introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili» in uno all'«abrogazione di reati» (sull'opinabilità della cui selezione si v. Corte cost. 10 luglio 2025, n. 105), ma stavolta per via di sanzioni originalmente «applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno» «qualora [ne] accolga la domanda [della] persona offesa».

Profittando, allora, che dal 14 dicembre 2023 è entrata in esercizio la *Banca Dati Pubblica*, dove sono stati resi disponibili i provvedimenti civili (sentenze, ordinanze e decreti a esclusione di quelli in materia di rapporti di famiglia, minori e stato della persona), pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016, da Tribunali e Corti di appello nazionali, ho provato a individuare un numero ragionevole di provvedimenti rilevanti *ratione materiae*. Con l'ovvia precisazione che la forma del provvedimento selezionabile ho limitato alla sentenza per via della prescrizione contenuta

---

\* Studio realizzato nell'ambito progetto 'BORDERLINE', assegnatario dei contributi di cui al bando PRIN 2022, pubblicato con D.D. n.104 del 02-02-2022, Codice Cineca 20227C3F48, Coordinatore Nazionale Prof. Antonio Gullo.

nell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 7/2016, secondo la quale «Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio».

Dopo alcuni tentativi, ho ristretto la ricerca all'annualità 2024 (quale anno di deposito), così – tra l'altro – da limitare in via tendenziale (senza in assoluto poter escludere) giudizi su «fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del [d.lgs. n. 7/2016]»; ho, quindi, utilizzato chiavi di ricerca per frase esatta: modalità alternative, a chiave libera, restituirebbero, infatti, un numero eccessivo di risultati irrilevanti (migliaia, o addirittura centinaia di migliaia). Viceversa, per la combinazione di un numero contenuto di chiavi di ricerca (5), una volta esclusi i provvedimenti alieni, ho constatato che i risultati conseguiti risulta(va)no largamente sovrapponibili, onde la selezione che passo a presentare può (forse) dirsi ragionevolmente esaustiva.

In estrema sintesi, nella banca dati «bdp.giustizia.it» le sentenze in cui il giudice ha trattato questione relativa all'applicazione della sanzione pecuniaria civile ex d.lgs. n. 7/2016, ovvero nel cui procedimento si registra almeno l'istanza di parte per l'applicazione, appaiono n. 26 per l'anno 2024. La massima risalenza rilevabile è all'anno 2016 per l'iscrizione della causa nel ruolo degli affari contenziosi di primo grado.

Qui di seguito sarà tentata una prima disarticolazione, poi una ri-aggregazione dei dati così censiti per provarne l'estrazione di linee di tendenza o l'affioramento di caratteristiche con tratti di marcatura apprezzabile.

## **2. Dati essenziali aggregati**

Il primo elemento distintivo concerne la distribuzione per organi giudiziari: le decisioni di Tribunale sono 22/26; di Corte d'appello 4/26. Tuttavia, se si osserva il grado della pronuncia, stante la competenza del Tribunale sull'appello avverso le sentenze del Giudice di pace, allora le decisioni in grado di appello risultano 10/26, e quelle di primo grado soltanto 16/26. A questa notazione devesi rapportarne anche un'altra, ordinamentale, per cui soltanto in grado di appello la pronuncia deriva senz'altro da un magistrato professionale in ragione del divieto di «assegna[re] ai giudici onorari di pace: a) per il settore civile: 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace» (art. 11, c. 6, d.lgs. 116/2017). Ciò dà senso alla rilevazione, tra gli autori delle decisioni raccolte, di magistrati onorari, e però quali agenti giudiziari esclusivamente di primo grado presso i tribunali; sebbene, infatti, il «giudice competente» si determini in dipendenza della capacità di «conoscere dell'azione di risarcimento del danno», e però la *BDP* non raccoglie le decisioni del Giudice di pace. Pertanto, sfuggono al presente vaglio decisioni di magistrati onorari diversi da quelli assegnati al Tribunale.

Non particolarmente significative sembrano le indicazioni geografiche, le decisioni provenendo da 16/26 dei distretti giudiziari italiani, senza anomale concentrazioni per aree territoriali e con frequenza mai superiore a due per singolo ufficio.

Per 15/26 l'illecito che viene in rilievo è l'ingiuria, per 9/26 è il falso, per 2/26 il danneggiamento.

A proposito del falso documentale, appare di estrema rilevanza per le connessioni tra giudizi quanto ritenuto in una delle decisioni scrutinate: che, cioè, «la sottoscrizione [...] soltanto disconosciuta senza che ne segu[a] un procedimento di verifica» non può realizzare alcuna ipotesi di falsità tipicamente rilevante ai fini della sanzione pecuniaria civile. App. Roma, 31 maggio 2024, Pres. A. Izzo, rel. M.E.L. Cirillo sostiene al riguardo: «né vale obiettare che una volta disconosciuto il documento prodotto in giudizio esso debba considerarsi non autentico e falso, tutte le volte che non sia stato portato a termine il procedimento di verifica. Vero è infatti che, una volta disconosciuto, il documento manca di efficacia probatoria ed è inutilizzabile, ma lo è nel senso di essere processualmente inutilizzabile, oltre che limitatamente agli accertamenti propri di quel giudizio. Dalla mancata verifica non può trarsi la conseguenza sostanziale che il documento disconosciuto sia non autentico e falso o che la stessa sentenza postuli un giudicato sulla falsità. Così come quel giudizio non ha verificato, con efficacia tutta interna, l'autenticità del documento, non ha specularmente accertato la sua inautenticità o falsità».

Con riferimento soltanto alle pronunce di primo grado, degno di nota è che 4/16 sono giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo; e altri 3/16 sono giudizi con domanda riconvenzionale, sicché soltanto 9/16 dei casi vengono integrati dallo schema elementare di una originaria domanda di risarcimento del danno con sanzione pecuniaria (in più casi, quindi, la richiesta di sanzione sopravviene alla pendenza del processo); in ogni caso, considerati tutti i giudizi di primo grado, soltanto in 5/16 ha trovato accoglimento la richiesta di sanzione.

Gli importi, nominalmente da euro cento a euro ottomila ovvero da euro duecento a euro dodicimila secondo il tipo di illecito commesso (entrambi tali massimi edittali ricorrono in conclusioni prese dalle parti nei provvedimenti passati in rassegna), sono risultati pari a € 1.000,00 (due casi), 300,00, 250,00 e 150,00. Con riferimento alle pronunce di secondo grado, in un caso soltanto si registra l'accoglimento della domanda con irrogazione della sanzione, di importo ancora una volta pari a € 1.000,00.

Una notazione ancillare concerne la mancanza di qualsivoglia corrispondenza riconoscibile in termini di proporzionalità tra il valore del risarcimento liquidato e l'entità della sanzione: pur tolto il caso in cui il danneggiato ha conseguito il «risarcimento in forma specifica», lo spettro dei rapporti percentuali coperto appare integrale, compreso – cioè – tra l'1% e il 100%, il che lascia privo di significatività il dato medesimo, assai chiaramente (32.000,00/1.000,00 - 6.000,00/1000,00 - 4.000,00/1.000,00 - 300,00/300,00 - 200,00/150,00)

### **3. Profili emergenti e logica specialmente processuale dell'analisi ulteriore**

In prima approssimazione, salvo approfondimenti sulle fattispecie che rivelano profili di interesse più specifico, l'osservatore può trarre alcune conclusioni con grado sufficiente di

affidabilità: a) che la novità normativa ha scarsamente pervaso l'ambiente professionale di destinazione (a riprova, si consideri il rinvenimento di pretese finanche *extra ordinem* del tipo riportato in Trib. Locri, 22 ottobre 2024, Giudice M. Galati: «*Trasmettere gli atti del presente giudizio alla competente Autorità per l'irrogazione dell'eventuale sanzione di cui al D. Lgs. n. 7/2016 (che ha abrogato, tra gli altri, anche il reato di cui all'art. 485 c.p.) art. 3*»; ovvero in Trib. Reggio Calabria, 2 dicembre 2024, Giudice D. Pantano, dove il convenuto, opposto, non esercente alcuna azione risarcitoria, ha domandato ugualmente di «*sanzionare il comportamento dell'opponente ai sensi dell'art. 4, punto 4, del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7*»), essendo incontestabile come, pur essendo ciascun procedimento interamente svoltosi nella vigenza del nuovo regime sanzionatorio, il numero di istanze sia rimasto assai basso, e non raramente la questione abbia ricevuta trattazione per finalità collaterali, finanche in assenza di richieste di applicazione; b) che il numero e la misura della sanzioni applicate dimostra un corrispondente scetticismo della magistratura circa l'efficacia deterrente e, allo stesso tempo, il potenziale deflattivo che una più intensa e rigorosa irrogazione sanzionatoria porterebbe con sé, il convenuto – intuitivamente – potendo indursi alla definizione transattiva sopra la domanda principale contro di sé rivolta anche e soltanto al fine di schivare l'addizione afflittiva. Nel seguito del contributo l'angolo di osservazione privilegiato sarà quello del processo e delle questioni relative che si sono avvicendate nella serie delle decisioni via via scorse, non senza – naturalmente – aver fatto presente che altri punti importanti meriterebbero di venir segnati. Uno su tutti è, anche per le conseguenze in termini concettuali che è capace di generare, quello che riguarda la prescrizione quinquennale degli illeciti esposti a sanzione pecuniaria civile. Suscettibile – com'è, tale prescrizione – di interruzione (anche) stragiudiziale, conseguentemente la sanzione diviene virtualmente irrogabile *sine die*; ma sempre che l'illecito produca poi l'«*acco[glimento del-]la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa*», *i.e.* la condanna. Altrimenti, non basta l'accertamento mero dell'illecito a procurare l'irrogazione sanzionatoria, donde l'eccezione di prescrizione, mentre ai fini del merito dell'azione non potrebbe inibire la cognizione stessa della fattispecie tipica di illecito (vale a dire almeno l'accertamento della sua compiuta integrazione), può invece risolversi in questione di per sé impediente l'esercizio del potere sanzionatorio, piuttosto che estintiva dell'obbligazione di pagamento che dall'illecito dipende. Dunque, la questione di prescrizione dell'illecito, quale autonoma ragione *litis ingressum impediens*, contribuisce a definire in rito e non nel merito l'eventuale pretesa sanzionatoria.

#### **4. Fattispecie costitutiva dell'obbligazione sanzionatoria ed esercizio dei poteri giudiziari di applicazione**

Tanto lascia seguire una prima suggestione, quasi si direbbe di esordio: che, forse, deve esporsi a correzione l'apparente linearità della fattispecie normativa che, stando all'art. 3 d.lgs. 7/2016, eleva i soli «*fatti previsti [...], se dolosi, [a fonti di] obbliga[zione] al pagamento della*

sanzione pecuniaria civile». Basta, di contro, leggere Trib. Treviso, 12 giugno 2024, Giudice G. Civiero, per avvedersi che, pur nella premessa che «deve ritenersi certamente provato il fatto tipico dell'ingiuria», tuttavia se «il pregiudizio concreto patito non è desumibile», indi «è preclusa la possibilità di condanna» a favore dell'offeso non danneggiato, e così la possibilità della sanzione pecuniaria civile. La suggestione che infine ne sortisce è: che, allora, non è soltanto uno dei «fatti previsti» la fonte della obbligazione punitiva di pagamento, ma quello, oltre che «dolos[o]», che sia (stato) anche produttivo di danno risarcibile, finendo di tal guisa per arricchirsi la fattispecie costitutiva del potere sanzionatorio di ingredienti sostanziali e processuali a-tipici.

Si consideri pure il caso giudicato da Trib. Velletri, 29 marzo 2024, Giudice F. Ferreri: «La reciprocità delle offese determina il venir meno, in questa sede, dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria, invocata dalle parti (ai sensi del menzionato art. 4 d.lgs. 7/2016) e, ad avviso del Tribunale, esclude altresì che possa ravvisarsi un danno ingiusto avvertito e patito dall'una o dall'altra, suscettibile di dar luogo ad un qualche obbligo risarcitorio: né la [Attrice] né la [Convenuta], che hanno serbato condotte analoghe, possono in definitiva aver seriamente percepito una grave lesione del proprio onore o del proprio decoro». «In definitiva, le domande vanno respinte perché le offese sono state evidentemente reciproche, non possono reputarsi gravemente lesive dell'onore delle parti e, quindi, suscettibili di dar luogo a conseguenze dannose serie e concrete».

Il Giudice, come si vede, non attinge la pronuncia che sola (le) conferirebbe il potere di irrogare la sanzione, e ne conclude, «stante il rigetto delle domande risarcitorie (v. art. 8, comma 2, d.lgs. 7/2016)», ricusando l'esercizio del potere in parola. E però sente il bisogno di esprimersi «comunque» per «la ricorrenza [altresì] dei presupposti di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 7/2016», cioè della situazione di esercizio di un diverso e speculare potere, specificamente disapplicativo della sanzione; quel potere specialmente agibile quando «le offese sono reciproche», caso in cui «il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori». Qui, all'evidenza, si disciplina però la modulazione di un potere pre-esistente, e dunque già derivato (evidentemente) dall'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno, evenienza nella fattispecie non avveratasi. Con la conseguenza di avere – se non vado errato – il Giudice impiegato due argomenti logicamente escludentisi l'uno con l'altro, a rimarcare probabilmente il bisogno di una ricognizione sistematica e concettuale che ancora non può dirsi davvero operata.

##### **5. Sistema giurisprudenziale del processo (nei gradi di merito) per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili: osservazioni e suggestioni da istituti di confine**

È Trib. Milano, sezione specializzata imprese, 18 aprile 2024, Pres. A. Simonetti, rel. N. Fascilla, che, allo stato dei documenti esaminati, pare offrire l'inquadramento di base meglio descrittivo della ricostruzione in giurisprudenza della nuova figura di afflizione privata: compito

lodevolmente assolto con funzione prevalente di indirizzo della *policy* giudiziaria in materia ove si consideri che nella fattispecie il rigetto della domanda di risarcimento del danno avrebbe esonerato senz'altro il giudice dall'intraprendere la trattazione della questione, invero inattuale e astratta (*obiter dictum*). E tuttavia, il Tribunale si è così inteso esprimere nell'aspirazione educativa degli affari in materia: «la sanzione pecuniaria civile è applicata all'interno di un ordinario processo civile di cognizione: è infatti in tale processo che, basilarmente, può essere esperita l'«azione di risarcimento del danno» (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 7/2016), subito in relazione a una delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 7/2016. Il processo *de quo* è retto, anche per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, dalle disposizioni di cui al codice di rito, «in quanto compatibili» (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 7/2016). Ancora, e sempre in ragione di quanto emerge dall'art. 8 del decreto in esame, l'applicazione della sanzione pecuniaria civile, da un lato, è disposta *ex officio*, su iniziativa del giudice; ma, dall'altro lato, dipende dall'accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore (cfr. il comma 2 dell'art. 8: «il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa»). Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili *ex d.lgs. n. 7/2016* denota quindi almeno tre fondamentali caratteristiche. In primo luogo, l'applicazione della sanzione pecuniaria civile avviene in un processo cumulato. L'applicazione può infatti avvenire soltanto nell'ambito del giudizio risarcitorio (ovvero anche restitutorio) attivato dalla persona offesa. Di converso, quello dell'applicazione della sanzione pecuniaria civile non può costituire autonomo oggetto del processo. In secondo luogo, il cumulo in questione non è tra domande di parte, ma tra domanda (o domande) della parte privata e pretesa punitiva dello Stato (cfr. art. 10 d.lgs. n. 7/2016: «Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle ammende»). In terzo luogo, il cumulo è eventuale: la pretesa punitiva dello Stato è decidibile soltanto a condizione che sia accolta la domanda della parte privata».

Ora, da alcune di queste caratteristiche la giurisprudenza sembra far derivare conseguenze ora agevolmente pronosticabili ora meno, e delle quali è bene dare conto in tutt'e due i casi.

«Ordinario processo civile di cognizione», «giudizio risarcitorio», «processo cumulato», per cumulo che «non è tra domande di parte, ma tra domanda (o domande) della parte privata e pretesa punitiva dello Stato», paiono indizi senz'altro convergenti sull'idea della perfetta compatibilità della reintegrazione specifica quale presupposto della sanzione parimenti fruibile quanto quello della condanna all'equivalente monetario del danno. Così, ho potuto registrare l'evenienza della combinazione della sanzione con la condanna «a ripristinare lo stato originario dei luoghi provvedendo a ricollocare, con costi a [...] carico, la catena in ferro a chiusura del sub.46 così come in precedenza apposta dalla società attrice» (Trib. Siracusa, 4 luglio 2024, Giudice A. Romeo).

Viceversa, dubbi maggiori suscitano altre affermazioni pure rinvenibili nella casistica esplorata: in particolare, in una vicenda relativa a un avvocato che aveva ritenuto lesive dell'onore e della

reputazione propri alcune espressioni contenute in atti processuali redatti da colleghi, il Giudice di Pace di Perugia, richiesto di pronunciarne la condanna al risarcimento dei danni, accoglieva quest'ultima. I soccombenti proponevano appello, ma l'attore già vittorioso, con la comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale per una maggiore liquidazione del risarcimento, promuoveva altresì l'applicazione nei confronti degli appellanti della «sanzione amministrativa da € 200,00 a € 12.000,00 cadauno ai sensi dell'art. 4 co. 4 lett. f) del D.Lgs. n. 7/2016». Sennonché, pur accogliendosi l'impugnazione incidentale, si legge in Trib. Perugia, 11 giugno 2024, Giudice S. Di Maria, che «la domanda di applicazione della sanzione pecuniaria è invece da rigettarsi in rito». Così è argomentato il dovere di inerzia: «a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 7/2016 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) la condotta che fino ad allora costitui[v]a il reato di "ingiuria" è stata sussunta nella diversa fattispecie non penale di illecito con sanzione pecuniaria civile. Ebbene, seppure è vero che tale condanna può essere disposta anche d'ufficio dal giudice, è anche vero che tale domanda deve avere la *chance* di un doppio grado di giudizio ed è questo il motivo per cui non può ritenersi ammissibile in questo grado».

Si tratta di affermazioni che in apparenza confliggono con l'immanenza del potere sanzionatorio (siccome officioso) al giudizio sulla «domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa» (del che vi è, peraltro, riconoscimento esplicito in premessa dell'argomentazione del Giudice); e, si direbbe nelle circostanze, immanenza ancor più sicura *dopo* che in primo grado del potere sanzionatorio si era realizzata l'unica sua «condizione», «che sia accolta la domanda della parte privata». Del resto, «ordinario processo civile di cognizione» non è, per Costituzione, quello per cui spetta (niente più che) un grado di merito a cognizione piena ed esauriente nonché il ricorso per cassazione per violazione di legge contro la decisione definitiva?

In generale, come per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., verrebbe quasi fatto di ripetere che anche qui si «tratta di statuizioni adottabili anche d'ufficio, di natura *lato sensu* sanzionatoria»: affermazione – questa relativa all'estraneità al potere dispositivo dei privati – dalla quale si fa discendere, per es., che «non è dovuto il versamento del contributo unificato a carico della parte richiedente» (Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile, Provvedimento 20 ottobre 2015), una soluzione essa stessa inoppugnabilmente estendibile all'istanza di sanzione della quale ci si occupa adesso.

Insomma, com'è stato osservato, «una volta accertata la sussistenza del dolo, e ancor prima la riferibilità del fatto a una delle fattispecie tipiche, al giudice non resta altro che determinare la sanzione, in difetto di che vi sarebbe un'omissione di pronuncia che, se da una parte rischia di sottrarre l'introito derivante dalla sanzione stessa (onde un assai ipotetico danno erariale, che peraltro non sarebbe determinabile nel *quantum*, attesa la notevole consistenza del divario tra

minimo e massimo) da un'altra parte integrerebbe profili di responsabilità disciplinare del giudice»<sup>1</sup>.

Di là di tanto, l'opinione del Tribunale umbro (contraria in rito all'esame della questione per la prima volta in sede di gravame) rivela, almeno nell'assertività dell'enunciato, un'intima incoerenza, sembrando impattare contro consolidati assetti del giudizio ordinario di appello, quali rivelati dal regime dei *nova* (se e in quanto) sostanziati da questioni rilevabili d'ufficio (art. 345, 2° comma, c.p.c.), e finanche di quelle misure che, pur disponibili soltanto a «richiesta» di parte, parimenti sono costruite come accessorie della «condanna» giudiziale. È il caso dell'*astreinte* di cui all'art. 614-*bis* c.p.c., a proposito della quale avevo già avuto modo di osservare che «la richiesta di parte intesa alla concessione dell'*astreinte*, pur integrando istanza autonoma e separata da quella oggetto di accertamento nel procedimento di cognizione, non appare soggetta alla disciplina della domanda giudiziale di condanna, sembrando praticabile una richiesta comunque proposta *in limine* dell'adozione della pronuncia principale, senza riguardo – cioè – per i limiti preclusivi propri del relativo procedimento, e con affrancamento nella progressione dei gradi pure da quegli oneri peculiari al mezzo di impugnazione impiegato. Lo conferma, del resto, la previsione dell'art. 614-*bis*, comma 2°, che consente al creditore (tale già riconosciuto nel “provvedimento di condanna”), che non l'abbia “richiesta nel processo di cognizione”, di domandare la comminatoria dell'*astreinte* al “giudice dell'esecuzione, [...] dopo la notificazione del precetto”. Soluzione, questa, che, mentre esclude la possibilità di pronunciare l'*astreinte* nel contesto di un separato e autonomo processo di cognizione rispetto al giudizio da cui si genera la condanna che risulterà assistita dalla comminazione punitiva, ne riserva la legittimazione al medesimo giudice titolato a irrogare la condanna principale; con opzione che, dunque, diverge da quella adottata dal legislatore, per esempio, nell'art. 96, dove le valutazioni relative all'opportunità della sanzione accessoria, non più soltanto comminata ma così irrogata, spettano esclusivamente all'autore dell'accertamento della *res controversa*»<sup>2</sup>.

## **6. Officiosità del potere sanzionatorio ed essenzialità del contraddittorio con le parti**

In realtà, la pienezza dell'accertamento emerge quale preoccupazione ricorrente tra i magistrati che trattano di sanzioni pecuniarie civili, specie considerando – come osserva Trib. Potenza, 5 agosto 2024, Giudice A.R. Violante – la circostanza per la quale «la previsione di una sanzione pecuniaria [...] è condizionata dalla presenza del dolo in capo all'autore del fatto illecito, [sebbene] non incide[nte] sul risarcimento del danno atteso», sicché «l'illiceità del fatto [...] va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie dovendo,

---

<sup>1</sup> A. IACOBONI, *Le sanzioni pecuniarie civili*, in *Il libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2017.

<sup>2</sup> *Diritto giudiziario civile*, Bologna, 2023, p. 502 s.

tuttavia, ricorrere i presupposti sanciti dagli artt. 2043 e 2059 c.c., il cui onere della prova grava in capo al soggetto che assume essere stato leso nei propri diritti dall'altrui condotta» (profilo, questo della distribuzione dell'onere della prova, che può dirsi pacifico: cfr. App. Cagliari – sez. dist. Sassari, 12 luglio 2024, Pres. rel. C. Caleffi).

Tuttavia, nessuna ragione impedisce di ritenere adeguata, sotto il profilo costituzionale, un'unica sede di merito, pur quando individuata esclusivamente nel giudice d'appello, il che – del resto – trova conferma nella stessa produzione che si sta analizzando: App. Palermo, 14 febbraio 2024, Pres. G. Lupo, rel. R. Guzzo, ha invero esaminato l'impugnazione proposta contro la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, e all'esito ha ritenuto configurata, per averla assunta anche in secondo grado, la prova del «danneggiamento semplice, tenuto conto della evidente consapevolezza da parte del[l'] appellato [...] del carattere illecito del suo operato, in quanto all'evidenza contrario alle disposizioni contrattuali e, comunque, di ordinata convivenza civile»; sicché, «a seguito del D.L.vo n.7/2016 il danneggiamento semplice è stato però depenalizzato ragion per cui dà luogo “al risarcimento del danno secondo le leggi civili”». Di qui, continua la sentenza, «occorre piuttosto irrogare, essendo state accolte le altre richieste risarcitorie, la prescritta sanzione pecuniaria civile che, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5 del predetto testo normativo, in particolare di quello di cui alla lettera a), può congruamente determinarsi nella misura di euro 1.000,00».

Se «l'intervento di parte, quindi, non va oltre la domanda risarcitoria, che è in certo senso l'occasione di un particolare processo a doppio oggetto, uno dei quali sottratto ai poteri d'iniziativa delle parti», ciononostante l'effettività della loro «interlocuzione sul punto della sanzione civile non appare peraltro inammissibile, posto che, almeno nella prospettiva dell'art. 101 c.p.c., sarebbe in ogni caso necessario garantire il contraddittorio su un punto in grado di avere ricadute importanti per una delle parti stesse – secondo le medesime linee opera del resto il divieto di applicazione della sanzione allorché l'atto introduttivo sia stato notificato con il rito degli irreperibili»<sup>3</sup>.

## **7. Disciplina peculiare della contumacia**

Proprio al riguardo delle modalità di instaurazione del contraddittorio merita di essere segnalata la pronuncia di Trib. Trento, 8 gennaio 2024, Giudice M. Morandini, in cui risulta decisa una fattispecie di responsabilità professionale del convenuto, infine «tenuto a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni [...] la somma di € 25.108,00»; fattispecie però rimasta estranea alle figure di illecito tipicamente assistite dalla comminazione sanzionatoria *de qua*.

Ora, in detta sentenza, si è ritenuto di motivare (peraltro con lessico univocamente mosso dall'idea di una pluralità di fattori impediendo l'accesso al merito della richiesta),

---

<sup>3</sup> A. IACOBONI, *Le sanzioni pecuniarie civili*, cit.

l'inapplicabilità della sanzione in via ultra-pregiudiziale, stante la contumacia del convenuto, senz'altro accertamento. Segnatamente, «la richiesta di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal D.L.vo n. 7 dd. 15.01.2016, peraltro formulata dall'attore solo in sede di memoria conclusionale [...], non è suscettibile di accoglimento in quanto ai sensi dell'art. 8 co. 3 D. L.vo cit. "La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all'articolo 14[3] del Codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo"; circostanze quest'ultime non ravvisabili nel caso di specie». Insomma, forse non avrebbe adeguatamente salvaguardato a sufficienza il contraddittorio l'averla proposta nell'atto conclusivo (la stessa domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. si ritiene – del resto – di dover ancorare, all'estremo, all'atto di precisazioni delle conclusioni, e non oltre), ma già l'ambito applicativo del processo stava a ostacolare al vertice l'ammissibilità stessa dell'istanza.

Indubbiamente, meriterebbe studio supplementare la ibrida previsione del d.lgs. n. 7/2016, secondo la quale «La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo» (art. 8, comma 3); ed è un peccato, anzi, che contributi recenti e autorevoli sopra *L'istituto della contumacia nell'ordinamento italiano e beyond*<sup>4</sup> ne abbiano pretermesso finanche un cenno. L'interpretazione ricavabile dalla decisione per ultima in rassegna abilita comunque a ritenere la «certezza» della «conoscenza del processo» (sopra «la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa», senza il bisogno che la conoscenza certa si estenda alla richiesta sanzionatoria) come oggetto dell'onere di allegazione e prova della parte attrice di modo che, in difetto, la regolare dubbio della conoscenza in capo alla parte convenuta imporrà al giudice di considerare la contumacia del danneggiante di residenza, dimora e domicilio sconosciuti di per sé impeditiva del potere sanzionatorio, ferma la validità dell'instaurazione del contraddittorio ai fini della pronuncia di condanna al risarcimento del danno. Volendo fare il verso all'art. 808, 2° comma, ritorna ancora che «La validità della pronuncia di applicazione della sanzione pecuniaria civile deve essere valutata in modo autonomo rispetto al giudizio di risarcimento del danno al quale si riferisce».

Ferruccio Auletta  
Ordinario dell'Università LUISS Guido Carli

---

<sup>4</sup> *Passato, presente e futuro*, a cura di A. Ciampi, Cedam, 2024.